

OGGETTO: IPER AMMORTAMENTO 2019 – NUOVE REGOLE

OGGETTO	L’Agenzia delle Entrate, nel fugare i primi dubbi che emergevano dalla lettura della Legge di Bilancio 2019, ha introdotto delle novità interpretative che non emergono dalla normativa. In particolare, ha specificato come devono essere considerati gli investimenti realizzati nel 2019, in presenza di acconto, e ha aggiunto il limite massimo di agevolazioni che possono essere cumulate.
DIFFERENZE CON LA NORMATIVA PRECEDENTE	<p>Considerando la specifica sul “momento rilevante” ai fini della realizzazione dell’investimento, i beni acquisiti nel 2019, ma ordinati entro il 31 dicembre 2018, per i quali l’impresa ha versato un acconto di almeno il 20% entro la stessa data, potrebbero ricadere sia nel vecchio che nel nuovo regime dell’iperammortamento.</p> <p>In questo caso, i beni hanno tutti i requisiti per essere ammissibili alla normativa sull’iper ammortamento pre-esistente alla Legge di Bilancio 2019. Tuttavia, molte imprese sono allettate dalla possibilità di un ammortamento ulteriormente maggiorato dalla Legge di Bilancio 2019 (170% anziché 150%), in virtù del momento rilevante dell’investimento coincidente con la consegna dei beni, e riterrebbero di poter avere la possibilità di optare anche per il nuovo regime.</p> <p>L’Agenzia delle Entrate invece sembra pronunciarsi in modo restrittivo. Nella risposta al parere di cui sopra viene specificato che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che beneficiano delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 con anticipo e ordine effettuato entro il 31 dicembre 2018 rientrano nella “vecchia” normativa.</p> <p>Pertanto possono essere agevolati solo nella misura del 150%. Tale presa di posizione, che non emerge chiaramente dalla lettura della Legge di Bilancio 2019, rimane però in attesa di una eventuale conferma da parte di una circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate.</p>
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE	<p>Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione”, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dal TUIR. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.</p> <p>Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario; nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.</p> <p>La maggiorazione spetta anche per i beni realizzati in economia, i cui lavori sono iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero</p>

	<p>iniziati/sospesi in esercizi precedenti al predetto periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti in tale arco temporale, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza, anche se i lavori risultano ultimati dopo la scadenza dell'agevolazione.</p>
<i>CUMULO CON NUOVE AGEVOLAZIONI</i>	<p>Le imprese potranno abbinare l'iper ammortamento al nuovo regime di tassazione agevolata degli utili reinvestiti previsto dall'articolo 1, commi 28 e seguenti, della Legge di Bilancio 2019 con le altre agevolazioni, ma solo fino al 100% della spesa.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate quando ha confermato che i due incentivi sono cumulabili, anche laddove abbiano ad oggetto gli stessi investimenti, ha precisato anche il passaggio sul massimale. Quindi la maggiorazione dell'iper ammortamento, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre agevolazioni, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.</p>
<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	<p>Legge di Bilancio 2019. Pronunzia Agenzia delle Entrate.</p>
<i>INFO</i>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini</i> – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>